



IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Fontana Francesco

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 663 DEL 15/04/2025**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1813 DEL 13.11.2024: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1813 DEL 13.11.2024: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

viste e richiamate:

- la D.G.R. n. XII/3599 del 16.12.2024 avente ad oggetto "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. a1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30";
- la D.G.R. n. XII/3720 del 30.12.2024 "Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0059920 del 23.07.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

premesso che con determinazione dirigenziale n. 1813 del 13.11.2024 questa ASST ha aggiudicato la procedura di gara aperta per l'affidamento in service di una piattaforma integrata per analisi molecolari dedicate all'identificazione di varianti genetiche mediante Next Generation Sequencing (NGS) e di profili di espressione genica di significanza diagnostica, prognostica e predittiva di risposta terapeutica in ambito onco-ematologico, da installare presso la S.C. di Anatomia e Istologia patologica per un periodo di anni 3, con opzione di rinnovo di ulteriori anni 2 (validità contrattuale dal 15.11.2024 al 14.11.2027), per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 2.027.631,78 oltre IVA e oltre €. 300,00 per oneri per la sicurezza, alla Società Diatech Pharmacogenetics s.r.l.;

preso atto che la società Diatech Pharmacogenetics s.r.l., nella documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla procedura e precisamente alla Sezione D del DGUE, ha dichiarato di voler subappaltare, ai sensi e nei limiti dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di assistenza di secondo livello e manutenzione dell'apparecchiatura offerta;

dato atto che, in conseguenza di tutto quanto sin qui detto, Diatech Pharmacogenetics s.r.l. ha presentato con nota del 7.1.2025 istanza di subappalto alla società Illumina Italy s.r.l. ;



visto e richiamato l'art. 119, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 secondo cui *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.*

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

visto e richiamato, inoltre, l'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui è consentito l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire,
- b) che non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della parte V del presente Libro,
- c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare,

esaminata la richiesta di subappalto trasmessa da Diatech Pharmacogenetics s.r.l. corredata dal contratto di subappalto relativo a Illumina Italy s.r.l.;

accertato che:

- Diatech Pharmacogenetics s.r.l. intende subappaltare le prestazioni di assistenza di secondo livello e manutenzione per lo strumento Miseq System Illumina alla società Illumina Italy s.r.l.;
- la Società Illumina Italy s.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, a meno della verifica sulle sanzioni amministrative, chiesta in data 14.3.2025, per la quale ci si riserva il controllo della documentazione,



- il valore del contratto di subappalto ammonta ad € 82.247,40 oltre IVA, nei limiti del predetto articolo 119;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la società Diatech Pharmacogenetics s.r.l. a concedere in regime di subappalto prestazioni di assistenza di secondo livello e manutenzione per lo strumento Miseq System Illumina per l'importo di € 82.247,70 oltre IVA 22% ed alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, alla società Illumina Italy s.r.l, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il servizio sopra indicato;
2. di trasmettere copia della presente determinazione al DEC dell'appalto Dr.ssa Francesca Marzano – Collaboratore Tecnico Biotecnologo, S.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale;
3. di notificare copia della presente determinazione dirigenziale alla Società Diatech Pharmacogenetics s.r.l.;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



Determinazione Dirigenziale n. **663** del **15/04/2025**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1813 DEL 13.11.2024: AUTORIZZAZIONE
AL SUBAPPALTO.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 16/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Strambi Olimpio - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI

Fontana Francesco - Direttore F. F. S.C. GESTIONE ACQUISTI

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Strambi Olimpio